



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 29 Marzo 2011

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE |
| 5) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE |
| 6) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 7) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 8) | FRANCIA | GIANFRANCO | - | ASSESSORE |
| 9) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE |
| 10) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE |
| 11) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 32372/2011 DELIBERAZIONE N. 142

COMUNE DI CESENATICO. "VARIANTE ZONA PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE A LIVELLO COMUNALE - STAZIONE DI COGENERAZIONE - AI SENSI EX ART. 15 L. R. N. 47/1978 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI", ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 10 GIUGNO 2010. ESPRESSIONE DELLE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5, DELLA L.R. 47/1978 E SS.MM.II.. DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Cesenatico denominata “*Variante zona per attrezzature pubbliche di interesse generale a livello comunale – stazione di cogenerazione – ai sensi ex art. 15 Legge Regionale n. 47/1978 e successive modifiche ed integrazioni*”, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 10 giugno 2010 ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 21 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii. e trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 1 luglio 2010 (acquisita agli atti con prot. prov. n. 66962 in medesima data);

Premesso che il Comune di Cesenatico è dotato di:

- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 50948/705 del 19 dicembre 2000;
- Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19 luglio 2010 in virtù di apposito accordo amministrativo ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la Variante in oggetto si compone dei seguenti elaborati, allegati alla citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 10 giugno 2010, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale:

- All. A - Relazione illustrativa;
- All. B - Tavola di P.R.G. n. 8 “*Zonizzazione del territorio comunale*”, foglio n. 10 (stato modificato);
- All. C - Tavola di P.R.G. n. 8 “*Zonizzazione del territorio comunale*”, foglio n. 10 (stato vigente);
- All. D – Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. - modifica art. 163;
- All. E – Relazione geologica;
- All. F – Rapporto ambientale preliminare;

Dato altresì atto della richiesta di integrazioni alla documentazione acquisita, formulata da questa Provincia in data 2 agosto 2010 con nota identificata al prot. prov. n. 77807;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Cesenatico, come di seguito elencata:

- comunicazione dei soggetti competenti in materia ambientale individuati ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S. e specifiche integrazioni al Rapporto ambientale preliminare, richieste congiuntamente dall'Azienda U.S.L. Di Cesena e dall'A.R.P.A., concernenti “*analisi dei percorsi e flussi stradali interagenti con la previsione di intervento*” (acquisite agli atti il 13 settembre 2010 con prot. prov. n. 90141);
- copia del parere rilasciato dall'Azienda U.S.L. ai sensi dell'art. 19, L.R. 19/1982 e ss.mm.ii. (acquisito agli atti il 29 novembre 2010 con prot. prov. n. 116043);
- integrazioni alla Relazione geologica (acquisite agli atti in data 4 marzo 2011 con prot. prov. n. 23399);

Premesso altresì:

- che con decreto del Presidente della Provincia di Forlì – Cesena del 3 febbraio 2005 (assunto al prot. prov. n. 9188 dell'8 febbraio 2005) veniva approvato l'Accordo di programma relativo all'area denominata “*Parco di Levante – Via Dante*” in località Valverde di Cesenatico, in variante alla pianificazione urbanistica comunale (Piano Particolareggiato n. 14);
- che, previa deliberazione di assenso degli organi istituzionalmente competenti, in data 21 dicembre 2009 veniva sottoscritto dalle parti interessate una proposta integrativa al suddetto Accordo di

programma che prevede, fra le altre modifiche, la concentrazione delle centrali tecnologiche a servizio del previsto insediamento turistico-ricettivo in un'area posta esternamente al comparto soggetto ad Accordo, all'interno della bretella del sovrappasso di Villamarina;

- che tale scelta consente di porre le suddette strutture tecnologiche e, nello specifico, il previsto impianto di cogenerazione, al servizio di una serie di utenze pubbliche e private ubicate nelle vicinanze, quali, oltre al complesso turistico termale oggetto del summenzionato Accordo di programma, la piscina comunale, l'ospedale G. Marconi, il complesso scolastico afferente il viale Torino e la caserma del Comando dei Carabinieri;

Esaminati i contenuti della presente Variante, consistenti nelle seguenti modifiche normative e cartografiche al P.R.G.:

- l'area proposta per ospitare l'impianto di cogenerazione è zonizzata dal vigente P.R.G. quale *“zona per attrezzature di interesse generale di quartiere e di insediamento (G)”* e nello specifico a *“verde di rispetto stradale”*;
- stante le premesse di cui ai punti precedenti, la variante in oggetto propone l'individuazione cartografica della suddetta area quale *“zona per attrezzature pubbliche di interesse generale a livello comunale e comprensoriale (F)”* e, nello specifico, a *“impianti di teleriscaldamento o cogenerazione (Fi)”*;
- la relativa modifica normativa propone l'inserimento, all'art. 163 *“Zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale a livello comunale e comprensoriale - F”* della specifica attrezzatura in parola (*“i”* per impianti di teleriscaldamento e cogenerazione), nonché l'inserimento della seguente specifica: *“Per l'attuazione delle zone 'Fi' è prescritta l'attuazione tramite apposita convenzione da stipularsi tra il Soggetto Attuatore, il Soggetto Gestore ed il Comune”*;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazioni n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T.), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.), approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (P.S.R.I.) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 350 17 marzo 2003;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (P.G.Q.A.), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Richiamato quanto segue:

- in relazione alle Varianti specifiche al P.R.G. la Giunta Provinciale formula, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione dello strumento urbanistico, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- posto che la Variante in oggetto ricade nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Provincia, in quanto autorità competente alla valutazione ambientale degli strumenti urbanistici comunali, esprime la suddetta valutazione ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per cui, sentita l'autorità procedente (Comune) e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano proposto dalla procedura di V.A.S. e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;
- la Provincia esprime, nell'ambito della formulazione delle osservazioni, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i.;

CONSIDERATO:**A. Osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.**

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5 e dell'art.14, comma 2, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.:

- che le previsioni di Piano non presentano vizi di legittimità;
- che sono assicurate:
 - l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/1978 e s.m.i.;
 - l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/78 e s.m.i.;
 - il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Verificato l'iter amministrativo e la completezza degli atti:

la Variante in oggetto, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 10 giugno 2010 ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii. risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'Ente competente è per il Comune obbligatoria. In particolare:

- è stata prodotta l'attestazione del Dirigente competente (agli atti con prot. prov. 66962 del 1 luglio 2010) certificante:
 - che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non contrasta con la disciplina speciale di cui al vincolo stabilito dalla L. 9.7.1908, n. 445, riguardante il consolidamento di frane minaccianti abitati ed il trasferimento di abitati in nuova sede;
 - che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non è sottoposto al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923;
 - di aver comunicato l'adozione della Variante urbanistica in oggetto alle seguenti Autorità Militari:
 - Aeronautica Militare Comando I Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio – Milano;
 - Comando in Capo Dipartimento Marittimo Demanio Ancona – Ancona;
 - Comando VI Reparto Infrastrutture Ufficio demanio e Servitù Miliari – Bologna;

- è stato acquisito il parere di legge di competenza dell’Azienda U.S.L. di Cesena e di A.R.P.A. Sezione Provinciale di Forlì - Cesena, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. b), della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall’art. 41 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, in ordine all’accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell’ambiente e la difesa della salute dei lavoratori (agli atti con prot. prov. n. 116043 del 29 novembre 2010), avente esito favorevole;

B. Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 4/2008 e s.m.i..

Atteso:

- che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell’art. 12 del suddetto D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:
 - Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.) di Cesena ed Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) Sezione Provinciale di Forlì – Cesena (parere congiunto acquisito agli atti con prot. prov. n. 98354 del 1 ottobre 2010);
- che il Comune ha trasmesso a tali enti, in data 1 settembre 2010 (nota acquisita agli atti con prot. prov. n. 90141 del 13 settembre 2010), lo “*Studio per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S.*” avente luogo di Rapporto ambientale preliminare;
- che i sopra indicati soggetti competenti in materia ambientale escludono l’assoggettamento a V.A.S. della Variante in oggetto (parere acquisito agli atti con prot. prov. n. 98354 del 1 ottobre 2010);

Esaminato quanto individuato e descritto nel Rapporto ambientale preliminare redatto ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (“*Studio per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.*”), il quale riferisce una preliminare valutazione dei potenziali impatti legati alla trasformazione proposta, affermando in conclusione che “*la variante urbanistica in oggetto non comporta nessun impatto sulle componenti ambientali. Si considera perciò pienamente compatibile*”. In particolare, il Rapporto ambientale fornisce le seguenti considerazioni:

- la previsione di concentrare e localizzare in un’unica centrale impiantistica la produzione di energia per utenze pubbliche e private, assume una valenza positiva in termini di ottimizzazione delle risorse energetiche, con conseguente minore emissione in atmosfera di sostanze inquinanti, specificando tuttavia che “*ad oggi non è possibile stabilire con certezza il dimensionamento di tali impianti e quindi i benefici/impatti attesi*”;
- la suddetta previsione non interferisce significativamente con alcuna matrice ambientale, ad eccezione di un “*potenziale impatto acustico*”. Tuttavia, “*In riferimento all’intervento a servizio del centro termale, le specifiche analisi di impatto acustico redatte, hanno evidenziato la totale trascurabilità di tali sorgenti dato che i punti di emissione rumorosa sono ubicati all’interno di locali chiusi a cui si accede da una porta grigliata (unica apertura) posizionata all’interno della costruzione. Tale disposizione comporta una pressoché totale schermatura del rumore verso l’esterno. In linea generale la schermatura di sorgenti puntuali risulta di semplice realizzazione e quindi tale problematica non rappresenta un elemento di potenziale criticità*”;
- posto che l’accesso al sito avviene da Viale Bramante, le attività previste per l’area oggetto di Variante non producono alcun flusso veicolare, ad eccezione della dovuta manutenzione, quantificabile in 1-2 viaggi settimanali, per cui “*non si produce alcuna interazione con la rete viaria esistente*”;
- stante infine che l’area in oggetto non presenta alcuna particolare rilevanza paesaggistico-ecologica, si prevede di subordinare la localizzazione degli impianti tecnologici ad “*un corretto inserimento nel contesto urbano attraverso una specifica progettazione delle aree verdi intorno all’edificio da realizzare*”;

Considerate complessivamente condivisibili le valutazioni contenute nel Rapporto ambientale preliminare, si ritiene che i contenuti della Variante in oggetto non siano tali da prefigurare impatti significativi sull'ambiente, ritenendo tuttavia necessario:

- **che nella convenzione prevista ai sensi dell'art. 163 delle modificate N.T.A. del P.R.G. del Comune di Cesenatico in ordine all'attuazione delle zone destinate ad impianti tecnologici (Fi), siano specificatamente previste ed indicate le modalità per il più corretto inserimento paesaggistico della centrale, tenuto conto della prossimità al Parco di Levante ed al complesso turistico di prossima realizzazione;**

Ritenuto, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, che la Variante in oggetto possa essere esclusa, alle condizioni di cui al paragrafo precedente, dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., in quanto le previsioni ivi contenute non prefigurano impatti significativi sull'ambiente;

Dato atto:

- che, ai fini di un confronto sul proposto esito della verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante in oggetto, sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in data 23 marzo 2011, è stata inoltrata all'Amministrazione Comunale bozza conclusiva del riferimento da proporre alla Giunta Provinciale;
- che in data 24 marzo 2011 il Comune di Cesenatico ha fatto pervenire le proprie considerazioni in merito, condividendo quanto proposto dalla Provincia in merito alla valutazione ambientale del presente procedimento;

Dato infine atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

C. Inquadramento geologico della Variante ed espressione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i.

L'area è ubicata in pianura, a mare della Strada Statale Adriatica, a circa 550 metri dalla linea di costa. Pur non rilevando particolari fattori di potenziale amplificazione sismica locale, la nuova destinazione della centrale, che la relazione di Variante prevede al servizio di una serie di utenze pubbliche e private, tra cui l'ospedale civile G. Marconi, il complesso scolastico di Viale Torino e la caserma del Comando Carabinieri, ha reso necessaria la realizzazione di una microzonazione sismica di III livello, come previsto dalla delibera n. 112 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna del 2 Maggio 2007. Le principali caratteristiche di sito, rilevate dall'analisi, sono: Vs30: circa 200 m/sec; massima accelerazione 0.26g; frequenza di massima amplificazione: circa 1 Hz. Tali parametri, indicativi e basati sull'elaborazione dei dati disponibili, sembrano non interessare il campo ingegneristico dell'opera in progetto (H max. 7,5m), ma dovranno essere puntualmente verificati dal progettista in fase esecutiva. Viene altresì escluso il rischio di liquefazione dei terreni di fondazione in caso di sisma.

Le prove geotecniche realizzate, hanno rilevato la presenza delle sabbie marine di età olocenica, sede di un acquifero freatico di acque dolci, soprastanti acque salate. Al fine di limitare le dinamiche del fenomeno di ingressione di acqua salata marina a scala locale, **in fase esecutiva, gli scavi saranno realizzati senza interventi di dewatering ed eventualmente con l'inserimento nel terreno di diaframmi asportabili, attestati al di sotto delle sabbie.**

Il Servizio scrivente, sulla base dei dati e delle analisi contenuti nelle relazioni a firma del Dott. Geol. Andrea Magnani, esprime **parere favorevole**, in relazione alla compatibilità delle previsioni di Variante con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti prescrizioni:

- **In fase esecutiva, gli scavi saranno realizzati senza interventi di dewatering ed eventualmente con l'inserimento nel terreno di diaframmi asportabili, attestati al di sotto delle sabbie;**

Tutto ciò premesso e richiamato quanto evidenziato nella premessa narrativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00;

A voti unanimi;

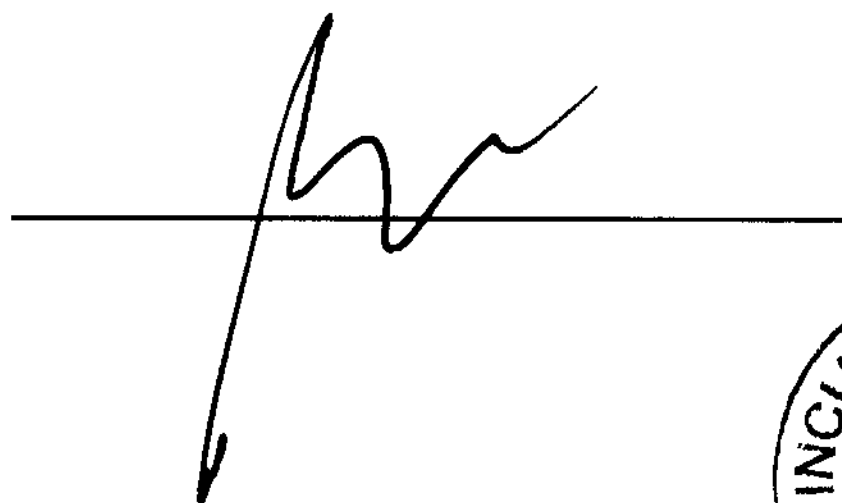
DELIBERA

1. Di non formulare, sulla variante al P.R.G. del Comune di Cesenatico denominata "*Variante zona per attrezzature pubbliche di interesse generale a livello comunale – stazione di cogenerazione – ai sensi ex art. 15 Legge Regionale n. 47/1978 e successive modifiche ed integrazioni*", adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 10 giugno 2010, alcuna osservazione ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della L.R. 47/1978 e s.m.i.;
2. Di escludere la Variante in oggetto dalla procedura di V.A.S. di cui agli artt. 13÷18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla seguente condizione:
 - **Nella convenzione prevista ai sensi dell'art. 163 delle modificate N.T.A. del P.R.G. del Comune di Cesenatico in ordine all'attuazione delle zone destinate ad impianti tecnologici (Fi), siano specificatamente previste ed indicate le modalità per il più corretto inserimento paesaggistico della centrale, tenuto conto della prossimità al Parco di Levante ed al complesso turistico di prossima realizzazione;**
3. Di esprimere, in relazione alla compatibilità delle previsioni di Variante con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, **parere favorevole** con la seguente prescrizione:
 - **In fase esecutiva, gli scavi saranno realizzati senza interventi di dewatering ed eventualmente con l'inserimento nel terreno di diaframmi asportabili, attestati al di sotto delle sabbie;**
4. Di trasmettere il presente atto al Comune di Cesenatico per il seguito di competenza.

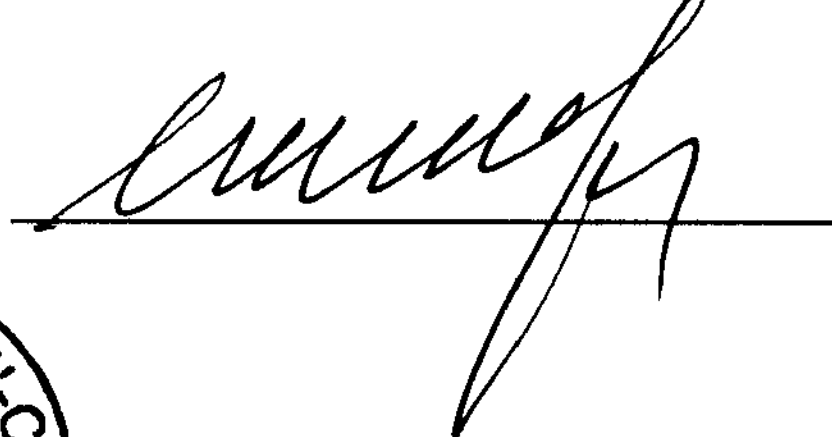
Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso di approvazione di competenza del Comune di Cesenatico.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questa Provincia dal - 5 APR. 2011 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

